



COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
DESTINATE A MERCATI**

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Disposizioni generali ed esclusioni
Art. 3	Tipi di occupazione
Art. 4	Soggetti passivi
Art. 5	Rilascio e rinnovo delle concessioni
Art. 6	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Art. 7	Determinazione del canone
Art. 8	Modalità e termini per il versamento
Art. 9	Accertamento e recupero canone
Art. 10	Sanzioni e indennità
Art. 11	Riscossione coattiva
Art. 12	Rimborsi
Art. 13	Interessi
Art. 14	Contenzioso
Art. 15	Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, istituisce, come previsto dall'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il *“Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone di concessione, i criteri per la sua determinazione, la misura delle tariffe, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
3. Il canone di cui al presente regolamento *“...si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone”* di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019 *“e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842”* dell'articolo 1 della legge 160/2019, *“i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*.

Articolo 2 – Disposizioni generali ed esclusioni

1. Il Regolamento comunale per lo svolgimento del commercio nel mercato e su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 21.03.2005, che contiene norme di programmazione del commercio su area pubblica del Comune, come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, continua a trovare applicazione per le sue disposizioni non incompatibili con il presente regolamento.
2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata dal Comune con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 21.03.2005.
3. Lo svolgimento delle attività di commercio in forma itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualora l'esercizio dell'attività non comporti l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sia esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari.
4. Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica non esercitate sulla scorta di apposito atto deliberativo ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 21.03.2005, non è soggetto alle presenti disposizioni come non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni, atteso che tutte queste occupazioni sono assoggettate al pagamento del canone previsto dal *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di spazi e aree pubbliche e di esposizione pubblicitaria”*.
5. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad essi sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
6. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì,

essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia; allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura, previa, se necessario, sua rimessa in pristino.

7. Per occupazione abusiva si intende l'occupazione di suolo pubblico priva di una concessione, a cui è equiparata, per le finalità del presente regolamento, l'occupazione di fatto, ossia l'occupazione di suolo pubblico dopo la scadenza o dopo la revoca della concessione o dopo la pronuncia di decadenza dalla concessione o per la parte eccedente quella oggetto di concessione o quella effettuata durante il periodo di sospensione della concessione.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
9. Gli atti di concessione sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, dalla data di adozione del medesimo.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 3 – Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili possono essere:
 - a) su posteggi individuati dal Regolamento comunale per lo svolgimento del commercio nel mercato e su aree pubbliche, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
 - b) su posteggi isolati che potranno essere istituiti con nuovo Piano del commercio su aree pubbliche;
 - c) su posteggi che potranno essere istituiti per il mercato destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228

Articolo 4 – Soggetti obbligati

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso l'affittuario è obbligato in solido con il proprietario e quest'ultimo, o in sua vece l'affittuario, è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta cessione.
3. Per i posteggi individuati nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche ovvero negli altri regolamenti comunali, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane esatte con le seguenti precisazioni:
 - per mercato annuale si intende l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di atto di concessione o autorizzazione, avente comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti,
 - per mercato giornaliero si intende l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale, mensile o bimensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree

pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;

- per spuntisti/precari si intendono gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno del mercato
- per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza rassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio, e comporta un supplemento del canone calcolato su base giornaliera,
- per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e dei mercati periodici tematici il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore titolare dell'atto di concessione per ciascuna edizione sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione.

Articolo 5 – Rilascio e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, sono rilasciate, o rinnovate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e dalla normativa vigente.
2. Oltre quanto previsto al riguardo dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o al sub ingresso nella concessione:
 - a) l'esistenza di morosità in capo al titolare originario, che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda, o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, nei confronti del Comune per il canone di cui al presente regolamento, al previgente tributo TOSAP e alla tassa sui rifiuti giornaliera per l'attività commerciale, o per sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale;
 - b) il mancato adempimento a prescrizioni date dal Comune al titolare originario, che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, a seguito di contestazione di violazioni a norme sull'esercizio del commercio.
3. Non costituisce causa ostativa al rinnovo della concessione l'esistenza di morosità in capo al titolare della concessione qualora quest'ultimo abbia aderito ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) superficie dell'occupazione, anche di fatto o abusiva, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) tipologia dell'attività di commercio su area pubblica;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico del posteggio in relazione alla sua ubicazione
2. Il valore economico dei posteggi è determinato in base alla categoria d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui è ubicata l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" allegato "A" al presente regolamento, al valore economico

della disponibilità dell'area stessa per il suo uso da parte del titolare della concessione e/o occupante.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa di base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario pur considerando il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è quella indicata al comma 841 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di Grezzana la tariffa prevista, rilevato che alla data del 31.12.2020 risulta avere una popolazione residente di 10.752 abitanti, è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 40,00

5. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di Grezzana la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70

6. La tariffa di base giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, derivanti da un unico atto di concessione, sono calcolate in ragione del (10) per cento.
8. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e/o con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente dovuto.
9. Per le occupazioni nei mercati con durata superiore a 14 giorni è applicata una riduzione del 25 per cento sulla tariffa approvata con delibera di Giunta Comunale.
10. Le riduzioni di cui ai commi 8 e 9 sono cumulabili tra di loro.
11. Per i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e per i mercati periodici tematici, il canone è dovuto per ciascuna edizione sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione.
12. Le tariffe e i coefficienti di valutazione sono approvati con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 7- Determinazione del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento, del Canone per i posteggi individuati in zone del comune nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale.

Articolo 8 – Modalità e termini per il versamento

1. Gli importi dovuti sono riscossi preferibilmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 844, della legge 160/2019, ovvero mediante bollettino postale, F24 o pagamento mezzo POS, o altri metodi di pagamento ammessi, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione e le restanti tre rate da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
4. Per le concessioni pluriennali, con riferimento alle annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone di importo fino a euro 1.500 deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno; per importi superiori a euro 1.500 è ammesso il versamento in quattro rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
5. Per le occupazioni con assegnazione giornaliera di posteggio (spuntisti/precari), il pagamento del canone deve essere effettuato prima del posizionamento delle strutture di vendita, altrimenti l'occupazione si intende abusiva.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore

Articolo 9 – Accertamento e recupero canone

1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, al recupero del canone non versato alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, o ad esse equiparate, mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la necessità di preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso.
4. Il Comune o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed

obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

5. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di constatazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
6. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
7. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali ed aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 10 – Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni abusive o equiparate ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni ed indennità:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, per i giorni di effettiva occupazione come da verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) e un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992)
2. Nei casi di occupazione abusiva o ad essa equiparata, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la liberazione dell'area indebitamente occupata ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, eccetto quelle relative a violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'art. 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 12 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si

procede al rimborso di somme inferiori a euro 2,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 13 – Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive o equiparate gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 14 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie relative all'applicazione del canone sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti.
3. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica che scadono entro il 31.12.2020, se non già riassegnate sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le Linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali della ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. In attesa dell'adozione delle disposizioni attuative, queste concessioni proseguono provvisoriamente nel rispetto dei requisiti e condizioni previgenti fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di rinnovo, decadendo se la domanda non fosse presentata; mentre, in caso di presentazione della domanda di rinnovo, queste concessioni proseguono provvisoriamente nel rispetto dei requisiti e condizioni previgenti fino alla motivata comunicazione di diniego del rinnovo o di accoglimento della domanda, con conseguente rilascio, in questo caso, di un nuovo atto di concessione con decorrenza dalla data di scadenza della concessione di cui è chiesto il rinnovo.
4. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree destinate a mercati, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 Zone
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla zona 1 viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 2 è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla zona 1.

RIENTRANO NELLA ZONA 1 LE SEGUENTI STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI:

Frazioni in fondovalle: Grezzana – Stallavena – Lugo

RIENTRANO NELLA ZONA 2 LE SEGUENTI STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI:

Tutte le altre frazioni non appartenenti alla zona 1